

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26 del D.Lgs 105/2018

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RINOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Denominata

"Gruppo Sostenitori Centro Tumori - ODV"

CF: 00893320192

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Piadena-Drizzona (CR) l'ente del terzo settore in forma di associazione non riconosciuta denominata "Gruppo Sostenitori Centro Tumori ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piadena- Drizzona (CR). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'associazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
 - la promozione e l'organizzazione di attività umanitarie, socio-assistenziali, culturali ed aggregative;

- aiutare ed assistere persone bisognose di ogni età e condizione, al fine di migliorarne la qualità della vita;

- sostegno alle persone ammalate onde assicurare il necessario conforto.

Art 4 - Attività di interesse generale

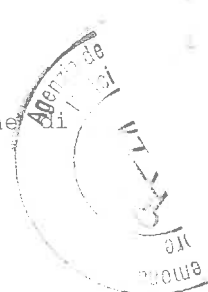
1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del D.Lgs 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- coadiuvare la ricerca scientifica in campo tumorale, potenziare e sovvenzionare i servizi di diagnosi precoce dei tumori;
- stimolare ed incentivare la prevenzione e l'educazione sanitaria in campo tumorale;
- promuovere iniziative, studi, corsi di formazione, di aggiornamento e di ricerca nel campo della prevenzione delle malattie tumorali o quant'altro sia funzionale ed efficace al fine di prevenire le malattie tumorali;
- istituire o collaborare con chi intende istituire borse di studio attinenti le finalità e le attività dell'associazione.

Di tali servizi e di tali iniziative potranno beneficiare gratuitamente tutti i Residenti della Provincia di Cremona e delle Province limitrofe.



Gli interventi dovranno essere effettuati sul territorio provinciale anche a supporto delle strutture sanitarie pubbliche della provincia di Cremona in materia di diagnosi e prevenzione dei tumori.

- promuovere la divulgazione di materiale formativo e informativo sul tema della prevenzione e della cura delle malattie tumorali;
- mettere a disposizione di altre realtà associative e della cittadinanza in generale competenze e/o risorse economiche per la prevenzione e la cura delle malattie tumorali.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci e dei volontari.

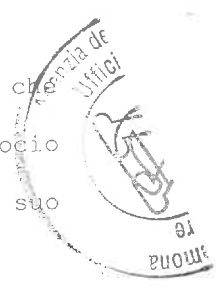
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi.



a) Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto al voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da suo tutore. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.

- La domanda di ammissione scritta dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

- Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o la respinge con comunicazione scritta motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

- L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

- Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;

d) di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali e da apposito regolamento interno.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per esclusione e per il mancato pagamento della quota associativa annuale.

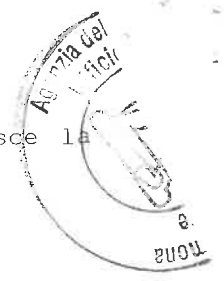
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto.

5. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione



1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- d) Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;
- e) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto a condizione che sia iscritto almeno da 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

4. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno

del quale viene indicato, in caso di variazione, l'ammontare della quota sociale annua;

d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta affissa nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presente in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli soci presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
5. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, mediante votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione, per la libera visione da parte di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea assunte conformemente a legge ed a statuto sono obbligatorie per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo 5 (cinque) componenti e da un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, fallito e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;

b) collabora con il tesoriere nella redazione della bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi; nella redazione del bilancio consuntivo;

c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

d) approva o rigetta le domande di ammissione;



- e) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- f) svolge ogni altra attività non espressamente attribuita, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano dei candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraprende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea. In caso di sua assenza dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 - Il tesoriere

1. Il Tesoriere gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione; relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000 (centodiecimila);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000 (duecentoventimila);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità;

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- 
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000
(unmilionecentomila);
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000
(duemilioniduecentomila);
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

21. Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Dura in carica per un triennio. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione è dotata dei seguenti Libri:

- a) libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) libro verbali dell'Assemblea, contenente i verbali dell'Assemblea;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro volontari.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione su ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 23- Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Tesoriere, gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo, di concerto con il tesoriere, e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Ulteriore proroga può essere concessa per comprovate esigenze.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo, di concerto con il tesoriere, e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Ulteriore proroga può essere concessa per comprovate esigenze.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Pasquale D'Alessandro

Il Presidente

Pasquale D'Alessandro

Allegato n.ro 1 lettera
all'atto qui rogato il 11/8/23
al n.ro 355 Mod. 3

IL DIRETTORE

CRISTINA DI RIZZINI
Pret. delega del Tribunale Provinciale



